



ARCIDIOCESI DI ROSSANO - CARIATI

Via Arcivescovado 5

87067 Rossano (CS)

Determinazione n. 05 del 11/06/2024

Prot. n. 013/2024 del 11/06/2024

OGGETTO: *Progetto di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI CENTRO STORICO CORIGLIANO, CORIGLIANO ROSSANO (CS) – CUP F36J22000090006 – CIG A0371FF971 – importo di € 3.270.000,00".*

PNRR - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: "SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FECE SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)" - LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI

Annullamento d'ufficio ed in via di autotutela, della Determinazione del Responsabile del Progetto n. 003 del 19/02/2024 prot. n. 007/2024, con conseguente risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023, del contratto stipulato in data 21/02/2024, con il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, l'ing. Raffaele Agrippino con sede legale corrente in Corigliano - Rossano (CS) alla Via Cannata, 5

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTA la Determinazione Semplificata a Contrattare Determinazione n. 003 del 19/02/2024 prot. n. 007/2024 con la quale si è avviato il procedimento relativo all'affidamento dei Servizi di coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e della coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 la cui aggiudicazione è in capo al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, l'ing. Raffaele Agrippino con sede legale corrente in Corigliano - Rossano (CS) alla Via Cannata, 5

VISTO il contratto, nella forma dell'atto privato, tra l'Arcidiocesi e il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in fase di esecuzione aggiudicataria dell'appalto, stipulato in data 21/02/2024 prot. 008/2024;

VISTO che in data 26/02/2024 è stata caricata sulla piattaforma ReGiS (account per usare i servizi della Ragioneria Generale dello Stato) nell'area "sistema regis / anagrafica progetto / 2.4 CORIGLIANOROSSANO(CS).S.MARIACOSTANTINOPOLI / allegati" la DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA A CONTRATTARE n. 003 del 19/02/2024 prot. n. 007/2024 avente per oggetto *"Servizi di coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e della coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione - Procedura con affidamento diretto (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023)"* con la quale sono stati affidati i Servizi di coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e della coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 la cui aggiudicazione è in capo al

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, l'ing. Raffaele Agrippino con sede legale corrente in Corigliano - Rossano (CS) alla Via Cannata, 5

VISTA la ricezione in data 23/02/2024 della PEC del Ministero della Cultura - DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE Servizio II - Emergenze e ricostruzioni, prot. n. MIC|MIC_DG-SPC|23/02/2024|0000636-P, con la quale si chiedeva “di rivedere il calcolo dei corrispettivi e di giustificare la procedura di affidamento individuata, alla luce dei limiti imposti dal codice degli appalti per l'affidamento diretto.”

VISTA la legge 21 aprile 2023, n. 49 (cosiddetta legge sullo «equo compenso») la quale prevede che “l'equo compenso” è il principio in base a cui si stabilisce che la remunerazione percepita da un professionista per un servizio reso deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti.

RILEVATO che Anac ritiene che il Codice Appalti (D.lgs. 36/2023) e la legge sull'equo compenso (Legge 49/2023) debbano essere adeguatamente coordinati per evitare contrasti e sempre secondo Anac bisogna considerare che la legge sull'equo compenso, anche se successiva al Codice Appalti, “non ha derogato espressamente allo stesso”.

CONSIDERATO il richiamo al secondo punto della PEC del Ministero della Cultura - DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE Servizio II - Emergenze e ricostruzioni, prot. n. MIC|MIC_DG-SPC|23/02/2024|0000636-P con la quale si chiedeva “di rivedere il calcolo dei corrispettivi e di giustificare la procedura di affidamento individuata, alla luce dei limiti imposti dal codice degli appalti per l'affidamento diretto.”

VISTI

- l'art. 122, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 36/2023, secondo cui:
 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- l'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 in forza del quale:
 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21- octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

RITENUTO CHE

- in questa ipotesi, l'Arcidiocesi di Rossano – Cariatì di seguito denominata "l'Amministrazione", ai sensi dei richiamati art. 122, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 36/2023 ed art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 può procedere all'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione intervenuta con Determinazione n. 003 del 19/02/2024 prot. n. 007/2024 del Responsabile del Progetto in data 19/02/2023, recante ad oggetto *"Servizi di coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e della coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione - Procedura con affidamento diretto (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023)"* - CIG: A0371FF971;
- che, in particolare, in siffatte ipotesi, le Stazioni Appaltanti possono risolvere un contratto, durante il periodo della sua efficacia, se il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 D. Lgs. n. 36/2023, così come nel caso di specie;
- che "l'Amministrazione" ha interesse a che la situazione odierna, attualmente contrastante con il principio di legalità, venga sanata, al fine di garantire l'attuazione dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza che presiedono all'esercizio dell'azione amministrativa e che, dunque, garantiscono la tutela dell'interesse pubblico di cui essa è depositaria;
- che l'esercizio dell'annullamento in autotutela appare, in questo caso, doveroso al fine di evitare che "l'Amministrazione" incorra in responsabilità alla stregua del richiamato art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990, secondo cui *"rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo"*;

ACCERTATO CHE

- non sussiste alcun tipo di affidamento incolpevole del privato aggiudicatario, da tenere in debito conto in sede di contemperamento degli interessi coinvolti sul piano pratico, posto che dalla disamina degli atti e delle dichiarazioni risulta che l'aggiudicatario era a conoscenza, fin dall'inizio, che la Relazione Tecnico Illustrativa e Calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi presenta un abbattimento del 55%;
- che, pertanto, nulla sarà dovuto a titolo di indennizzo all'aggiudicatario sotto nessuna forma;

VISTI

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte,

1. di annullare in autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-nonies 1. della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la Determinazione n. 003 del 19/02/2024 prot. n. 007/2024 del Responsabile del Progetto in data 19/02/2023, recante ad oggetto *"Servizi di coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e della coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione - Procedura con affidamento diretto (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023)"* - CIG: A0371FF971 nonché tutti gli atti collegati e/o consequenziali, per tutte le ragioni indicate in premessa, quivi da intendersi integralmente trascritte;

2. conseguentemente, di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 36/2023, il contratto stipulato in data 21/02/2024 dal Responsabile del Progetto dell'Arcidiocesi di Rossano - Cariatì con il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, l'ing. Raffaele Agrippino con sede legale corrente in Corigliano - Rossano (CS) alla Via Cannata, 5, in esito alla trattativa diretta ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per tutte le ragioni indicate in premessa, quivi da intendersi integralmente trascritte;
3. di trasmettere la presente al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, l'ing. Raffaele Agrippino con sede legale corrente in Corigliano - Rossano (CS) alla Via Cannata, 5;
4. di dare atto che il RUP curerà ogni adempimento necessario per l'attuazione della presente determinazione, eserciterà tutte le funzioni previste dalla normativa vigente in materia
5. di dare atto che il RUP svolgerà tutti i compiti affidatigli dalla predetta normativa e che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi e soggetti;
6. di dar atto dell'esclusione di ogni possibile conflitto d'interesse da parte del RUP in relazione alle suddette procedure;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs. n. 36/2023; contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale competente;
8. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Francesco Amica;
9. La presente disposizione entra in vigore in data odierna ed è comunicata ai soggetti nei confronti dei quali è destinata a produrre effetti e agli interessati per conoscenza.

Il Responsabile Unico del progetto

Ing. Francesco Amica

PARERE TECNICO

Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Corigliano - Rossano

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Francesco Amica

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Vista le retrostese determinazione, si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis e dell'art. 153, V c., del Decreto Legislativo n. 267/2000, la regolarità contabile, la corretta imputazione di spesa alle pertinenti voci, nonché la relativa copertura finanziaria.

Corigliano - Rossano

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Francesco Amica

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata sulla sezione "Diocesi Trasparente" online sul sito <https://www.rossanocariati.it/contatti/> della Arcidiocesi di Rossano - Cariati per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Corigliano - Rossano

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Francesco Amica